



COMUNICATO UFFICIALE N.130

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 6 Ottobre 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio ROTELLA/A.S.D.CATANZARO FUTSAL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 6.10.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Rotella Fabrizio del 22.7.2022, notificato il 28.7.2022 alla ASD Catanzaro Futsal (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della *Memoria di costituzione* dell'associazione del 27.8.2022, delle *Controdeduzioni* del calciatore del 29.8.2022, della *Memoria autorizzata* dell'associazione del 29.9.2022;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: • di aver sottoscritto (18.8.2021) un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 con l'ASD Catanzaro Futsal a fronte di un compenso lordo di euro 10.000,00; • che l'associazione si era impegnata a corrispondere l'ammontare totale annuo in n. 8 rate di euro 1.250,00; • che l'associazione, alla data di deposito del ricorso, gli aveva corrisposto la minor somma di euro 5.000,00 con conseguente debito per il residuo importo di euro 5.000,00 (come risultante dagli estratti del suo conto corrente depositati in atti). Il Sig. Rotella ha chiesto, pertanto, *"che la società ASD CATANZARO FUTSAL sia condannata al pagamento della somma di euro 5.000 (cinquemila/00) come previsto dall'accordo economico siglato dalle parti, ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F., e depositato presso la Divisione Calcio a 5 e alla restituzione della tassa di reclamo"*.

L'associazione resistente si è costituita con memoria nella quale ha eccepito: • l'inammissibilità del ricorso per mancata prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico, in quanto dal documento allegato al

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

ricorso emergerebbe *“solo il riferimento alla spedizione dello stesso e non anche l’avvenuto deposito, con distinto timbro, apposto dal competente Ufficio”*; • l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e l’infondatezza della pretesa creditoria, avendo il ricorrente accettato – alla presenza, peraltro, del segretario dell’associazione – un accordo a saldo e stralcio che *“prevedeva il pagamento delle residue mensilità, mediante un piano rateale da concludersi entro l’anno e comunque entro la fine della stagione successiva, mentre i tesserati avrebbero dovuto rinunciare ad una di queste”* nonché avendo consegnato al calciatore un assegno di euro 1.250,00 a copertura di una mensilità (allegato in copia alla memoria sub doc/2); • l’infondatezza del *quantum*, in considerazione della rinuncia ad una mensilità da parte del ricorrente nonché per effetto dell’intervenuta consegna del predetto assegno, con conseguente debito per la minor somma di euro 2.500,00; • l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto, stante la volontà di onorare l’accordo nonché in difetto di una preventiva diffida (prima dell’instaurazione del procedimento), il ricorrente avrebbe abusato di uno strumento previsto dalla regolamentazione federale per venir meno agli accordi presi e, così, recuperare la mensilità rinunciata, con conseguente violazione dell’art. 4 CGS e dell’art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI. La resistente ha chiesto, pertanto, *“in via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso; in via principale, rigettare il ricorso; in via subordinata, rideterminare il quantum richiesto dal signor Fabrizio Rotella a € 2.500,00”* e, in via istruttoria, l’ammissione della prova testimoniale del dott. Raffaele Lupis sull’accettazione dell’accordo transattivo da parte del ricorrente nonché la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per accertare la liceità della condotta tenuta dal sig. Rotella.

Il calciatore, con *Controdeduzioni* trasmesse il 29.8.2022, ha replicato alle eccezioni svolte da parte resistente: • rilevando come il timbro oggetto di contestazione fosse stato apposto dalla *“Divisione calcio a 5, ed in particolare dall’ufficio accordi economici”* ed allegando, al riguardo, anche corrispondenza di posta elettronica comprovante l’effettiva attestazione dell’avvenuto deposito da parte dell’organo competente; • confermando che, nell’incontro con il sig. Conforto (del 16.6.2022), era presente anche il segretario sig. Lupis e che in quell’occasione gli era stato effettivamente proposto un accordo transattivo – da lui non accettato – che prevedeva un pagamento rateale *“senza la previsione di alcuna data”* con la rinuncia ad una mensilità; • confermando la consegna dell’assegno, ma precisando come lo stesso fosse privo della data di emissione, dunque, nullo e valevole solo come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; • evidenziando di essere, perciò, creditore della somma di euro 5.000,00 e di aver più volte avvertito nel corso del predetto incontro l’associazione che non avrebbe accettato ulteriori ritardi nei pagamenti, né di veder disattendere la promessa di pagamento.

L’associazione resistente con memoria autorizzata inviata il 29.9.2022: • ha chiesto di disporre lo stralcio delle controdeduzioni *“in quanto documento non autorizzato e pertanto da dichiarare inammissibile”*; • ha insistito nell’eccezione di inammissibilità del ricorso, non avendo controparte fornito prova che il timbro apposto sull’accordo economico in atti fosse da qualificarsi come *“deposito”*; • ha depositato dichiarazione testimoniale del proprio segretario con il quale quest’ultimo ha confermato la rinuncia del calciatore ad una mensilità; • ha ribadito l’intenzione di onorare l’accordo e che il debito fosse pari al minor importo di euro 2.500,00.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Rotella, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo *medio tempore* *“incassato”*, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente risultano essere infondate sia con riferimento all’inammissibilità degli scritti difensivi del calciatore sia nel merito.

La copia dell’accordo economico allegato al ricorso reca, infatti, il timbro della Divisione calcio a cinque, timbro nel quale è possibile leggere, peraltro, anche la dicitura *“accordo economico”*,

ragione per la quale il documento in questione soddisfa, senza dubbio, il requisito previsto – a pena di inammissibilità del ricorso – dall’art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D.

Non può ricorrere, poi, nel caso in deliberazione, una fattispecie di carenza di interesse ad agire considerato che il sig. Rotella ha, appunto, l’interesse a veder soddisfatto il suo intero credito non ottenibile, allo stato, senza l’intervento della C.A.E.

Tale interesse, peraltro, soddisfa gli ulteriori requisiti individuati dalla dottrina prevalente essendo “personale” (il risultato vantaggioso riguarda, infatti, direttamente il sig. Rotella), “attuale” (in quanto sussisteva nel momento di proposizione della domanda) e, infine, “concreto” (ricorre, infatti, un pregiudizio – la mancata corresponsione del compenso residuo – verificatosi ai danni del calciatore).

La circostanza che il ricorrente non abbia diffidato preventivamente la resistente è, invece, irrilevante ai fini del decidere in quanto la stessa non costituisce condizione di procedibilità dell’azione considerato che per il ricorso avanti la C.A.E. è sufficiente *“l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese”* (fermo restando, ovviamente, il rispetto delle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione, come più volte ricordato, non può in alcun modo derogare).

Si rileva – concludendo, così, l’esame dei profili di inammissibilità sollevati dalla resistente – come sia, altresì, infondata la “richiesta di stralcio” delle controdeduzioni del ricorrente, considerato che l’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. non impone alle parti di depositare memorie solo se previamente autorizzate dalla C.A.E., bensì solo di rispettare il termine temporale di sette giorni antecedente la fissazione dell’udienza (termine che, peraltro, entrambe le parti hanno rispettato).

Si osserva, invece, quanto al merito, che è stata la stessa associazione resistente ad aver confermato di non aver provveduto al pagamento dell’importo di euro 5.000,00 chiesto dal calciatore, eccependo al riguardo l’esistenza di un accordo transattivo per effetto del quale una mensilità sarebbe stata rinunciata mentre un’altra saldata mediante consegna di un assegno di euro 1.250,00, con conseguente riduzione del debito ad euro 2.500,00.

Orbene, quanto all’accordo *de quo*, il principio generale in materia di prova è dato dall’art. 1967 c.c., il quale pone per la transazione un limite consistente nell’uso esclusivo della forma scritta. La forma scritta *ad probationem* è volta, infatti, ad evitare che sorgano incertezze probatorie sul contenuto del contratto, particolarmente importante nel caso, appunto, della transazione che tende proprio ad impedire il sorgere di liti ovvero a risolverle (art. 1965 c.c.). La transazione conclusa senza la forma scritta può farsi valere soltanto se non sia contestata nella sua esistenza e nel suo contenuto e la prova testimoniale non è ammessa neppure quando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando il contraente è stato nell’impossibilità di procurarsi la prova scritta, ma unicamente quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (artt. 2725 e 2724, n. 3, c.c.): la legge non ammette, dunque, surrogati del documento come mezzi

di prova, se non quando il documento probatorio è stato veramente formato (ma così non è avvenuto nel caso di specie).

Ad abundantiam giova ricordare, peraltro, come sia lo stesso Regolamento della L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che *“Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale”*.

Chiarite, dunque, le ragioni per le quali non si può ritenere che il ricorrente abbia rinunciato ad una delle quattro mensilità, allo stesso tempo il *quantum* spettante al calciatore non può essere ridotto neppure per effetto dell'intervenuta *datio* dell'assegno di 1.250,00 euro il quale è risultato essere privo di data (circostanza pacifica e incontestata in quanto il titolo è stato prodotto in copia da entrambe le parti). Sul punto, al di là della lunga diatriba giurisprudenziale sulla validità o meno dell'assegno privo di data, è altresì incontestato il fatto che il ricorrente non abbia incassato la somma in questione, avendo ritenuto l'assegno *de quo* come un titolo nullo e considerandolo solo alla stregua di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. (in ossequio, peraltro, all'orientamento giurisprudenziale dominante).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna l'ASD Catanzaro Futsal, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Fabrizio Rotella dell'importo di euro 5.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Catanzaro Futsal di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL SIG. Riccardo BOLZAN/SSD SRLA NOCERINA CALCIO 1910 (Collab.Gest.Sport.)

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 6.10.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del collaboratore della gestione sportiva Bolzan Riccardo del 28.6.2022, notificato in pari data alla ASD Nocerina Calcio 1910 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'inammissibilità del ricorso del collaboratore della gestione sportiva, stante l'allegazione di una copia dell'accordo economico privo dell'attestazione di avvenuto deposito (adempimento prescritto dall'art. 28, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D.); l'inammissibilità della

comunicazione di posta elettronica certificata trasmessa dal collaboratore della gestione sportiva il 4.7.2022 (in quanto inviata solo alla C.A.E. e non anche alla resistente); l'inammissibilità della memoria di costituzione dell'associazione (in quanto trasmessa il 30.9.2022 e, dunque, oltre il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.); l'inammissibilità della nota inviata dal collaboratore della gestione sportiva il 3.10.2022 (in quanto trasmessa oltre il "termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza", prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dalle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati) e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti), all'udienza fissata (nessuno è comparso, invece, per l'associazione seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente collaboratore della gestione sportiva ha adito questa Commissione deducendo: • di aver

stipulato con l'ASD Nocerina Calcio 1910, nella stagione sportiva 2020/2021, un accordo economico ex art. 94 quater NOIF per "prestare attività di collaborazione amministrativo gestionale ai sensi dell'art. 1 comma 3, del Regolamento dell'elenco Speciale dei Direttori Sportivi" con decorrenza dal 1.9.2020 e fino al 30.6.2021, per un importo annuo lordo di euro 8.000,00; • che detto importo è stato corrisposto solo parzialmente mediante pagamenti mensili disposti durante la stagione sportiva 2020/2021; • che l'importo residuo gli era stato corrisposto dalla società mediante i fondi messi a disposizione dei Club dilettantistici dalla normativa statale emanata durante l'emergenza Covid; • che, tuttavia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito di indagini riguardanti soggetti estranei al ricorrente e volte ad accertare condotte penalmente rilevanti per l'illecita percezione di fondi emergenziali corrisposti dallo Stato, aveva sottoposto a sequestro – il 23.3.2022 – l'importo di 100.000,00 euro, nel quale erano ricompresi anche i 3.600,00 euro già corrisposti dall'associazione in favore del ricorrente; • che, alla data del ricorso, le obbligazioni assunte dall'associazione erano state, dunque, solo parzialmente adempiute con la conseguenza che essa era ancora debitrice, nei confronti del ricorrente, di 3.600,00 euro lordi oltre interessi. Il Sig. Bolzan ha chiesto, pertanto, "di condannare l'ASD Nocerina Calcio 1910... al pagamento, nei confronti del Sig. Riccardo Bolzan, della somma di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) lordi a titolo di mensilità già esigibili ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo", con vittoria di spese e restituzione della tassa di reclamo.

Il ricorrente, in data 4.7.2022, ha trasmesso alla C.A.E. (e non anche alla resistente) "per ogni

opportuna conoscenza e valutazione” la corrispondenza intercorsa con la L.N.D./Dipartimento Interregionale comprensiva: (i) dell’istanza di accesso agli atti e del relativo riscontro del 23.6.2022 (già allegati al ricorso) nonché (ii) le e-mail scambiate il 4.7.2022 “dalle quali emerge che l’unico Accordo economico tra il Sig. Bolzan (CGS) e l’ASD Nocerina “depositato” presso la LND è quello ricevuto dallo scrivente il 23/06 u.s. anch’esso ovviamente, già allegato al ricorso”.

L’associazione resistente si è costituita con memoria del 30.9.2022 (notificata in pari data) con la quale: • ha confermato che il sig. Bolzan aveva percepito la somma chiesta con il ricorso mediante i fondi messi a disposizione dei club dilettantisti dal decreto “Cura Italia”, somma sequestrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore il 23.3.2022; • ha chiesto l’acquisizione degli atti presso la predetta Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali responsabilità da parte del ricorrente; • ha dato atto di aver ottemperato ai propri obblighi verso il ricorrente, specificando che il sequestro in questione (a seguito di presunte condotte penalmente rilevanti dell’allora presidente avv. Maiorino per l’illecita percezione dei fondi corrisposti dallo Stato per l’emergenza pandemica) non poteva essere ascritto all’attuale società; • ha specificato di essere *“ben disposta al pagamento della somma richiesta”* ma di non trovare *“giusto né corretto”* dover pagare con un procedimento penale pendente sull’oggetto del contendere; • ha chiesto di essere presente all’udienza in forma telematica. La resistente ha chiesto, pertanto, in via principale: *“a) La sospensione della decisione riguardo al caso fino alla conclusione del procedimento penale in atto; b) Acquisizione degli atti da parte della Spett.le Commissione Accordi Economici degli atti della procura di Nocera Inferiore per valutare eventuali responsabilità del ricorrente”.*

Il ricorrente con nota trasmessa il 3.10.2022: • ha eccepito la tardività dello scritto difensivo di controparte, chiedendone l’espunzione dal fascicolo e la declaratoria di inammissibilità ex art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. (declaratoria invero pronunciabile, ma ai sensi dell’art. 28, comma 5); • ha comunicato che all’udienza del 6.10.2022 sarebbe comparso un sostituto processuale del legale nominato con il ricorso.

All’udienza del 6 ottobre 2022 il legale del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per l’inammissibilità della costituzione avversaria, ribadendo come l’accordo economico allegato al ricorso – mancante del timbro del depositato – fosse quello che gli era stato trasmesso dalla L.N.D.

Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 28, terzo comma, del Regolamento L.N.D. per la mancata allegazione della *“copia dell’accordo economico recante l’attestazione dell’avvenuto deposito”*, risultando, nel caso di specie, sì depositato – nel procedimento – l’accordo economico, ma privo della necessaria attestazione (i.e. il timbro di deposito).

La norma in questione non può ammettere deroghe come, peraltro, ribadito – quale *obiter dictum* – nella recente decisione SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros (in C.U. n. 100 del 12.10.2022) nella quale è stata sì ricordata la possibilità per questa Commissione di decidere secondo equità ma *“ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare”.*

Si ricorda inoltre – principio già espresso da questa Commissione nella prima decisione SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 64 del 13.5.2022 – come, nella stessa struttura

dell'articolo 28 del Regolamento L.N.D., all'allegazione della *"copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito"* sia stato dedicato un apposito e separato comma – diversamente da tutti gli altri requisiti del ricorso previsti, sempre a pena di inammissibilità, cumulativamente nel comma 4 – e ciò proprio a voler rimarcare – ai fini procedurali – la primaria rilevanza (*rectius*: necessità) del deposito dell'accordo (completo del timbro), in quanto titolo nel quale è espressa la volontà contrattuale delle parti.

Deve, poi, precisarsi come, nel caso di specie, non possa ritenersi sufficiente – per considerare rispettato il requisito della *"attestazione"* – il deposito della corrispondenza con la L.N.D./Dipartimento Interregionale e ciò in quanto il ricorrente non ha fornito prova alcuna del fatto che l'accordo allegato al ricorso introduttivo – privo del timbro – fosse il medesimo che gli era stato trasmesso il 23 giugno dalla L.N.D. (i.e. il *file* denominato *20220623140735787.pdf*).

D'altronde non si comprende neppure il motivo per il quale ricorrente – in conseguenza della rigida prescrizione dell'art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D. – non abbia lo stesso 23 giugno 2022 (giorno della richiesta/ricezione dell'accordo) o, comunque, nei giorni antecedenti il deposito del ricorso (che, nel caso di specie, doveva essere effettuato entro il termine della stagione sportiva 2021/2022, stante l'ulteriore previsione dell'art. 28, comma 4, del Regolamento L.N.D.), evidenziato al Dipartimento Interregionale della L.N.D. la mancanza del timbro, aspettando invece solo il 4 luglio 2022 – a ricorso, quindi, ormai depositato – per inviare una seconda mail chiedendo *"di ricevere, con urgenza, copia dell'Accordo economico che ci occupa con il relativo timbro di depositato" e/o recante la data dell'avvenuto deposito"*.

Fermo restando quanto *supra* osservato e volendo per un istante non considerare l'inammissibilità della comunicazione pec del 4.7.2022 e della documentazione ad essa allegata (per non essere stata notificata anche alla resistente), si ritiene che nella seconda mail inviata al Dipartimento Interregionale (quella del 4.7.2022) il ricorrente avrebbe potuto quantomeno evidenziare – se così effettivamente era – che l'accordo che gli era stato trasmesso non recava il timbro di avvenuto deposito e non già limitarsi, sostanzialmente, a replicare la (prima) richiesta del 23 giugno. Ciò trova conferma nel riscontro degli uffici del Dipartimento Interregionale – che non essendo stati sollecitati circa la presenza o meno dell'attestazione nel documento *de quo* – si sono, infatti, limitati a specificare *"che la documentazione in possesso dallo scrivente Dipartimento, è già stata inviata in data 23/06 u.s."* (così nulla aggiungendo ai fini della decisione).

Questa Commissione, peraltro, seppur non vi fosse tenuta ma solo per avere un quadro più chiaro della vicenda ha, comunque, formulato un'apposita istanza al Dipartimento Interregionale per acquisire una copia dell'accordo oggetto del presente procedimento, all'esito della quale è risultato che il documento in questione recava il timbro di avvenuto deposito.

Per completezza e seppure ciò sia irrilevante ai fini della decisione (sulla scorta delle motivazioni che precedono) giova ribadire come anche la memoria depositata dalla resistente sia inammissibile in quanto trasmessa il 30.9.2022 e, dunque, quando il termine perentorio di cui all'art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. era ormai spirato (nel caso di specie l'ultimo giorno utile per la costituzione era, infatti, il 28 luglio 2022), così come è inammissibile – ex art. 28, comma 5 ultimo periodo, Regolamento L.N.D. – anche la nota del ricorrente inviata il 3.10.2022 nella quale è stata eccepita l'inammissibilità della comparsa avversaria (nel caso di specie l'ultimo giorno utile risultava essere il 29 settembre 2022).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti dall'art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D., l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Bolzan Riccardo e conseguentemente dispone l'incameramento della tassa versata dal ricorrente. Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. l'inammissibilità della memoria di costituzione della società resistente.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea MONACO/SSD ARL NERETO CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 30 giugno 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Andrea Monaco, nato ad Avezzano (Prov. AQ) l'8 novembre 2002, rappresentato e difeso dal proprio legale ha esposto che :

- a. per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con la Nereto Calcio SSD ARL con la quale ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 1° gennaio 2022 al 20 maggio 2022, che prevedeva un compenso globale lordo pari a euro 1.250,00;
- b. la Società non ha corrisposto alcunché al calciatore;
- c. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Monaco di euro 1.250,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la Nereto Calcio SSD ARL al pagamento della somma di euro 1.250,00, maggiorati di interessi.

La Società Nereto Calcio SSD ARL non si è costituita in giudizio.

Con nota del 4 ottobre 2022, il legale del calciatore ha comunicato che la Nereto Calcio SSD ARL ha saldato il debito ed ha prodotto la liberatoria firmata dal calciatore.

All'udienza del 6 ottobre è comparsa parte ricorrente, nella persona del proprio legale, che ha confermato l'avvenuto pagamento da parte della Società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone l'incameramento della tassa di reclamo versata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Cristofaro MORRA/POL.D.VIRTUS MATINO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 30 giugno 2022 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Cristofaro Morra, nato a Cerignola (Prov. FG) il 10 maggio 1998, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto quanto segue :

- d. per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con la Pol. D. Virtus Matino con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale annuo lordo pari ad euro 5.250,00;
- e. la Società ha corrisposto al calciatore euro 1.500,00;

f. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Morra di euro 3.750,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la Pol. D. Virtus Matino al pagamento della somma di euro 3.750,00, maggiorati di interessi, spese del procedimento e spese legali.

La società invia note in data 3 agosto 2022. Da subito, si rileva la tardività delle note in questione che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 5, avrebbero dovute essere notificate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. In queste note (solo per dovere di cronaca) la società fa presente che – essendosi il calciatore assentato, senza dare giustificazione, alcuni giorni nel mese di febbraio - l'importo in riduzione rispetto a quanto indicato nel contratto è quanto la società ha ritenuto giusto, in conseguenza delle suddette assenze.

Il successivo 28 settembre perviene comunicazione da parte del Legale del calciatore il quale sostiene, oltre alla tardività, l'infondatezza delle rappresentazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Infine il 30 settembre la società invia nuovamente le memorie (tardive) già prodotte il 3 agosto.

La CAE non può non considerare la tardività delle note della società, che peraltro riporta circostanze che sono respinte dal Legale del calciatore.

All'udienza del 6 ottobre è comparsa parte ricorrente, nella persona del proprio legale che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Pol. D. Virtus Matino a riconoscere al Sig. Morra, come in epigrafe individuato, la somma di 3.750,00 euro. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta avanzata dal calciatore di vedersi riconosciuti gli interessi, le spese del procedimento e le spese legali;
- dichiara tardiva la memoria della società notificata il 3 agosto;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it ;
- ordina alla Pol. D. Virtus Matino di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE Cosimo Gaetano MENNELLA/A.S.D.TROINA

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 30 giugno 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Gaetano Cosimo Mennella, nato a Copertino (Prov. LE) il 3 aprile 2002, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto che :

per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con la ASD Troina con la quale ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal mese di gennaio 2022 al 30 giugno 2022, che prevedeva un compenso globale lordo pari a euro 2.000,00, oltre vitto e alloggio;

la Società ha corrisposto al calciatore euro 400,00;
la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Mennella di euro 1.600,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Troina al pagamento della somma di euro 1.600,00, maggiorati di interessi.

La Società ASD Troina non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 6 ottobre è comparsa parte ricorrente, nella persona del proprio legale, che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- in assenza di controdeduzioni, ritenuta fondata la richiesta, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Troina a riconoscere al Sig. Mennella, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.600,00. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta avanzata dal calciatore di vedersi riconosciuti gli interessi;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it ;

ordina alla A.S.D.TROINA di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore RIMOLI/A.C.NARDO' S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Salvatore RIMOLI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 08.06.2022 alla società AC NARDÒ e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale, sottoscritto in data 25.01.2021, che lo legava alla società AC NARDÒ per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro

4.000,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 2.600,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società AC NARDÒ del residuo importo di Euro 1.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società AC NARDÒ, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, pertanto non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società AC NARDÒ al pagamento in favore del sig. Salvatore RIMOLI della somma di Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio AMADIO/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Alessio AMADIO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 30.06.2022 alla società FOLIGNO CALCIO SSD ARL e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale, sottoscritto in data 01.09.2021, che lo legava alla società FOLIGNO CALCIO SSD ARL per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 4.500,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 2.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società FOLIGNO CALCIO SSD ARL del residuo importo di Euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FOLIGNO CALCIO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita, pertanto si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società FOLIGNO CALCIO SSD ARL al pagamento in favore del sig. Alessio AMADIO della somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo Fabricio FARIAS ALANO/SSD/FUTSAL PESCARA 1997 SRL

Con ricorso trasmesso alla C.A.E. istituita presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, ritualmente depositato, il calciatore ALANO FARIAS EDUARDO FABRICIO, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la SSD FUTSAL PESCARA 1997 SRL, militante nel campionato calcio a 5, per un compenso annuo lordo forfettariamente determinato in euro 19.000,00 con decorrenza dal 1.07.2020.
- risulterebbe creditore verso la Società di euro 1.600,00.
-

In vista dell'udienza del 6.10.2022, la parte ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, inviava via pec in data 27.09.2022 alla CAE, una dichiarazione d'intervenuto accordo transattivo tra le parti e dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio incardinato contro la SSD FUTSAL PESCARA 1997 SRL

davanti la Commissione Accordi Economici LND e di acconsentire all'estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere.
Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' DONIDA/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Nicolò DONIDA regolarmente notificato a mezzo pec in data 11.07.2022 alla società SSD NOCERINA CALCIO 1910 ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico della durata pluriennale che lo legava alla società "SSD NOCERINA CALCIO 1910 per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 27.000,00, più un'ulteriore indennità di euro 5.000,00 ai sensi dell'art.94 ter, n. 6 delle N.O.I.F., ritualmente depositato in data 08.11.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 28.800,00 e che pertanto, sarebbe creditore nei confronti della società ASD NOCERINA CALCIO 1910 del residuo importo di euro 3.200,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Società ASD NOCERINA CALCIO 1910 non si è costituita nei termini di cui all'art.25 bis n.5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ed ha inviato alla CAE tramite pec in data 30.09.2022 una memoria difensiva, per l'udienza del 06.10.2022 rappresentando che il calciatore Nicolò DONIDA non è stato pagato in quanto tale pagamento era a carico della precedente Società in virtù di un accordo di vendita tra il precedente Presidente e la nuova Società. Per questo motivo la Società richiedeva in via principale di posticipare la somma spettante richiesta fino al momento della decisione della giustizia ordinaria ed in via sussidiaria trovare un accordo transattivo con il calciatore riconoscendo l'assenza di responsabilità della nuova Società.

L'art. 25 bis n.5 del Regolamento della Lega Dilettanti statuisce: "La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso." Come appare evidente dalla lettura delle norme, il termine per la costituzione per la parte resistente di trenta giorni dal ricevimento del ricorso è assolutamente perentorio, con la conseguenza che gli atti e le memorie pervenute successivamente tale termine, sono inutilizzabili ai fini della decisione. Il calciatore ha inoltrato alla società ASD NOCERINA CALCIO 1910 il ricorso in data 11.07.2022, a mezzo pec correttamente inviata alla Società, provvedendo nella medesima data, ad inviare il ricorso alla Commissione Accordi Economici, con la prova dell'avvenuta notifica alla controparte.

La Società non si è costituita o inviato memorie o contestato quanto asserito nel ricorso entro il termine di decadenza del 11.09.2022.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD NOCERINA CALCIO 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita nei termini in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società SSD NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento in favore del sig. Nicolò DONIDA della somma di euro 3.200,00 (Tremiladuecento /00), oltre interessi della domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BOVO/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

letto il ricorso del calciatore Andrea Bovo regolarmente notificato a mezzo pec in data 14.07.2022 alla società SSD NOCERINA CALCIO 1910 ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società "SSD NOCERINA CALCIO 1910 per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 27.000,00, depositato in data 08.11.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di

euro 24.240,00 e che pertanto, sarebbe creditore nei confronti della società SSD NOCERINA CALCIO 1910 del residuo importo di euro 2.760,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Società SSD NOCERINA CALCIO 1910 non si è costituita nei termini di cui all'art.25 bis n.5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ed ha inviato in data 30.09.2022 una memoria difensiva, per l'udienza del 06.10.2022 rappresentando che il calciatore Andrea BOVO non è stato pagato in quanto tale pagamento era a carico della precedente Società in virtù di un accordo di vendita tra il precedente Presidente e la nuova Società ed a tale proposito la Società richiedeva in via principale di posticipare la somma spettante richiesta fino al momento della decisione della giustizia ordinaria ed in via sussidiaria trovare un accordo transattivo con il calciatore riconoscendo l'assenza di responsabilità della nuova Società.

L'art. 25 bis n.5 del Regolamento della lega Dilettanti statuisce: "La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso.." Come appare evidente dalla lettura delle norme, il termine per la costituzione per la parte resistente di trenta giorni dal ricevimento del ricorso è assolutamente perentorio con la conseguenza che gli atti e le memorie pervenute successivamente tale termine sono inutilizzabili ai fini della decisione. Il calciatore ha inoltrato alla società ASD NOCERINA CALCIO 1910 il ricorso in data 14.07.2022, a mezzo consegna all'indirizzo pec correttamente inviata alla Società, provvedendo nella medesima data, ad inviare il ricorso alla Commissione Accordi Economici, con la prova dell'avvenuta notifica alla controparte. La Società non si è costituita o inviato memorie o contestato quanto asserito nel ricorso entro il termine di decadenza del 13.09.2022.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società ASD NOCERINA CALCIO 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita nei termini in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società SSD NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento in favore del sig. Andrea BOVO della somma di euro 2.760,00 (Duemilasettecento sessanta/00), oltre interessi della domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Fabricio CALDEROLLI/SSD FUTSAL PESCARA 1997 SRL

La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Calderolli Fabricio, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2022 alla società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente per tramite del proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico pluriennale stipulato ai sensi dell'art. 94 septies delle N.O.I.F. con la società SSD Acquaesapone C5 srl (ora S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl) per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 48.682,14 cadauna. Lo stesso espone che, nelle more della prima stagione sportiva anzidetta, e segnatamente in data 09.03.2021, le parti decidevano di sottoscrivere un nuovo accordo economico in sostituzione del precedente che prevedeva, a fronte del prolungamento per un'ulteriore annualità (2022/2023), il riconoscimento in favore del suddetto calciatore, a titolo di compenso, dei minor importi pari ad Euro 39.500,00 per la stagione 2020/2021 ed Euro 30.000,00 per le due stagioni successive. Il ricorrente, in particolare, con esclusivo riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 32.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 7.500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl (già S.S.D. Acquaesapone C5 srl), pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Va altresì opportunamente osservato che, nel caso di specie, dalla documentazione nella disponibilità della C.A.E. risulta confermato l'intervenuto cambiamento di denominazione sociale da S.S.D. Acquaesapone C5 srl a S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl avendo, ambedue le società, i medesimi numeri di matricola e codice fiscale/P.Iva.

Accertato, dunque, che il legittimato passivo dell'odierno giudizio sia, appunto, la S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl – e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso – si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell'intero importo richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Calderolli Fabricio della somma di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società S.S.D. Futsal Pescara 1997 srl di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 septies comma 9 delle N.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 3 Novembre 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete